

D.G.R. 12 luglio 2010, n. 1107 (1).

Accordo di collaborazione per lo sviluppo di servizi educativi e didattici di qualità per la diversificazione delle aziende agricole -Art. 15 L. n. 241/90 e s.m. (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 30 luglio 2010, n. 68.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 722*.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

-
- per le motivazioni di cui al documento istruttorio, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare lo schema allegato alla presente deliberazione di accordo di collaborazione con il Comune di Chiaravalle, fondatore promotore della Fondazione Chiaravalle-Montessori;
 - di individuare nella creazione del format di servizi rurali di qualità per l'infanzia l'oggetto del progetto di collaborazione istituzionale e tecnica tra le due Amministrazioni;
 - di stabilire che per l'attività di collaborazione non deriveranno oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto lo studio e la proposta di progetto, nel comune interesse delle Amministrazioni, verrà svolta senza alcun corrispettivo;
 - di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca alla sottoscrizione dell'accordo e alla adozione degli atti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nello stesso.
-

Allegato A

Accordo di collaborazione

tra

LA REGIONE MARCHE, nella persona di Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, domiciliato per la carica in, via, c.f.,

E

IL COMUNE DI CHIARAVALLE e la FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI, nella persona di, responsabile dei servizi educativi del Comune, nonché Direttore della Fondazione, domiciliato per la carica in, via c.f. ..., di seguito denominate parti.

Considerata la volontà della Regione Marche di avviare una progettualità mirata alla realizzazione di un modello di Micro Nido Agricolo come supporto alle attività delle aziende agricole, prevedendo la possibilità che le stesse possano offrire servizi complementari nella più ampia prospettiva di multifunzionalità e diversificazione, perseguendo lo scopo di una integrazione attraverso la fornitura di servizi di utilità sociale;

Tenuto conto che la Fondazione Chiaravalle-Montessori, di cui il Comune di Chiaravalle è socio fondatore promotore, opera, ormai da anni, nel settore dello studio e realizzazione di progetti educativi, didattici e formazione del personale e che, per Statuto, offre anche consulenza per la realizzazione di strutture dedicate all'infanzia ed adolescenza e che l'esperienza maturata ha accreditato codesto Ente come soggetto di importanza nazionale nel settore educativo e didattico;

Convinti che la collaborazione tra soggetti operanti nel territorio, motivati da un comune interesse, sia di reciproco vantaggio ed in grado di promuovere ulteriori sinergie indispensabili per la realizzazione di attività sociali condivise;

Tenuto conto che, con il presente Accordo di collaborazione ai sensi dell'*art. 15 della legge 241/1990* e successive integrazioni e modificazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, nessun impegno economico deriva a carico del Bilancio Regionale in quanto la collaborazione offerta dalla Fondazione Chiaravalle-Montessori, risulta totalmente gratuita in riferimento all'oggetto della presente convenzione:

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse.

Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte sostanziale dell'accordo.

Articolo 2

Oggetto.

Costituisce obiettivo comune tra Regione Marche, Comune e Fondazione Chiaravalle-Montessori, di seguito indicate come parti, avviare una collaborazione per promuovere, su temi di reciproco

interesse nel campo dell'agricoltura sociale e sviluppo rurale, lo studio per la realizzazione di attività mirate al miglioramento della qualità della vita della popolazione delle aree rurali per quanto attiene i servizi educativi e didattici, secondo un "Programma di lavoro" redatto di comune accordo.

Articolo 3

Ambito di intervento.

Le parti individuano, come ambito di intervento, lo studio per la realizzazione di un modello di Agri Nido (o micro nido rurale) nell'ottica del potenziamento delle attività e dei servizi complementari offerti dalle aziende agricole alla popolazione.

Articolo 4

Finalità.

Le parti si impegnano a promuovere la collaborazione istituzionale e tecnica secondo un Programma di lavoro - per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- studio di buone pratiche nel campo educativo necessario per la realizzazione del progetto;
- condivisione delle competenze di programmazione e pianificazione di interventi armonizzando il percorso scelto alla legislazione di settore e curandole necessario, integrazioni alla normativa regionale vigente;
- costruzione di un format di Agri nido di qualità successivamente esportabile alle aziende agricole, comprensivo della consulenza per la parte normativa, la logistica, la metodologia didattica, piano economico, la formazione di professionalità rivolta ai giovani, per la realizzazione del progetto, le modalità di diffusione del materiale prodotto ed di coinvolgimento delle aziende interessate.

L'aggiornamento del Programma di lavoro, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino la revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

Articolo 5

Obblighi delle parti.

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica attraverso:

- ricerca e individuazione di strumenti operativi per la realizzazione del progetto individuato come prioritario;
- reciproco scambio di informazioni sulla legislazione di comparto e quant'altro possa essere interessante per la costruzione del progetto;

- costituzione di un tavolo tecnico con i referenti di entrambi gli Enti per l'elaborazione delle proposte di format.

Articolo 6

Oneri.

L'attività di collaborazione tra le parti necessaria alla realizzazione del Programma e delle finalità del presente accordo sarà resa a titolo gratuito dalle parti.

Articolo 7

Comitato tecnico scientifico e referenti.

Il Comitato tecnico scientifico svolgerà funzioni di indirizzo delle attività ed i referenti designati dalle parti per la gestione provvederanno:

- all'attuazione della suddetto accordo;
 - a concordare un programma di lavoro con la definizione delle azioni da intraprendere ed il relativo cronoprogramma;
 - a formulare la proposta per la realizzazione del format.
-
-

Articolo 8

Utilizzo del logo.

Le parti concordano sull'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine della iniziativa comune mediante un logo che potrà essere utilizzato nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

Articolo 9

Risultati.

I risultati delle attività svolte dalla Regione, dal Comune e dalla Fondazione Chiaravalle-Montessori saranno di proprietà delle parti, che potranno utilizzarle nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono essere comunicati a terzine non previo accordo delle parti.

Articolo 10

Durata.

Il presente accordo sarà valido fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione, rinnovabile per espressa volontà delle parti.

Le parti possono integrare il presente accordo con attività aggiuntive nel caso in cui se ne manifestasse la necessità durante l'effettuazione dello studio del format.

Articolo 11

Recesso.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con preavviso di un mese.

Articolo 12

Sottoscrizione.

Il presente atto viene redatto in due copie originali e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
